

*Avv. Maria Annunziata
Avv. Pasquale Annunziata
Piazza Sant'Agostino 29 – Salerno - 84121*

**Spett.le Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
dipps.333a.uc@pecps.interno.it**

OGGETTO: Richiesta notifica per pubblici proclami sul sito web della Polizia di Stato del Ricorso R.G. n. 9921/2019 proposto dal Sig. Andrea Pagano, nato il 18.07.1990 a Nocera Inferiore (SA) (C.F.: PGNNDR90L18F912N) e residente in Pagani (SA) alla via Antonio Esposito Ferraioli n. 282, innanzi al T.A.R. Lazio contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., in esecuzione dell'ordinanza n. 8230/2019, Tar Lazio – Roma, Sez. I Quater.

I sottoscritti Avv.ti Maria Annunziata (C.F.: NNNMRA62C47I019R) e Pasquale Annunziata (C.F. NNNPQL83L19F912J), nella qualità di difensori del Sig. Andrea Pagano, nel ricorso R.G. n. 9921/2019 promosso innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I Quater,

PREMESSO CHE

- con ricorso promosso innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, il Sig. Andrea Pagano ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e adozione di idonee misure monocratiche ex art. 56 c.p.a.,: **a)** dell'elenco, datato 16 luglio 2019 (pubblicato sul sito www.poliziadistato.it), dei “soggetti idonei” da convocare per gli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai fini dell'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato nel quale il ricorrente – malgrado in possesso di un punteggio pari a 8.250 - non risulta inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età; **b)** del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 (e dei relativi allegati), con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti (tra i quali il ricorrente) ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi, inseriti nella graduatoria degli idonei al concorso, nella parte in cui ha stabilito che “detti aspiranti siano muniti dei requisiti dell'età ... prescritti dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335 e ss. mm.”; **c)** dell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019 nella parte in cui non è stato incluso il ricorrente, per la mancanza del 2 requisito di età prescritto e dell'allegato n. 2 nella parte in cui il ricorrente è stato sottoposto a nuove verifiche dei requisiti; **d)** ove e per quanto possa occorrere del decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati nella

parte in cui ha stabilito – con riferimento ai soggetti compresi nella fascia 9,50 – 8, 875 decimi– la verifica del possesso del requisito dell’età anagrafica; **e)** ove e per quanto possa occorrere, della legge provvedimento contenuta all’articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 nella parte in cui (punto b) ha limitato le assunzioni dell’Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare”; **f)** ove e per quanto possa occorrere dell’art. 1 del decreto del Ministero dell’Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, ha fissato in ventisei anni il limite massimo per la partecipazione ai concorsi della Polizia di Stato; **g)** nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, nella parte in cui limita il diritto del ricorrente alla partecipazione alle prove attitudinali ai fini dell’assunzione;

- al contempo il ricorrente ha chiesto: **a)** il riconoscimento dello status di “idoneo” al concorso bandito con Decreto del Capo della Polizia di Stato del 18/05/2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26/05/2017, n. 40 alla stregua dei requisiti all’epoca richiesti e posseduti, nonché del superamento della prova scritta (alla stregua della graduatoria approvata in data 27.10.2017, rispetto alla quale non possono essere richiesti requisiti anagrafici diversi e/o ulteriori); **b)** di essere ammesso alle prove attitudinali a prescindere dalla verifica dell’età anagrafica, attualmente posseduta; **c)** il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di convocazione alla successiva prova del suddetto concorso pubblico nonché – ove occorra e comunque in via subordinata– al pagamento del danno subito e subendo; **d)** la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2 bis, D.L. 14.12.2018, n.135, convertito in L. n. 12 del 11.02.2019, ove interpretato nel senso ritenuto congruo dall’amministrazione resistente;
- in data 27 luglio 2019, il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso n. R.G. 9921/2019 e, con decreto presidenziale n. 5086/2019, ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., disponendo, per l’effetto, l’ammissione con riserva del Sig. Andrea Pagano all’espletamento delle prove attitudinali;
- all’udienza camerale del 10 settembre 2019, il TAR Lazio - con ordinanza n. 5825 del 10.09.2019 – ha confermato il citato decreto presidenziale e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica dell’8 giugno 2020.
- con atto recante motivi aggiunti, il Sig. Pagano ha impugnato, inoltre, il Decreto del Capo della Polizia n. 333-b/12D.3.19/23922 del 13 agosto 2019, recante la graduatoria dei candidati

ammessi al corso di formazione – elenco 1 e 2 - nella parte in cui egli non risulta inserito perché ritenuto non in possesso del requisito dell'età;

- con una nuova ordinanza n. 8230 del 17.12.2019, il T.A.R. Lazio ha accolto l'istanza cautelare proposta con motivi aggiunti, confermando l'ammissione con riserva del ricorrente alle suddette prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, co. 1, lett. c), del D.P.R. n. 335 del 1982, da effettuarsi mediante sessione integrativa;

Gli scriventi, nella qualità di procuratori costituiti per il Sig. Pagano Andrea

CHIEDONO

in esecuzione della suindicata ordinanza collegiale ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta sul sito internet della Polizia di Stato la pubblicazione della presente e degli atti allegati alla stessa così di seguito nominati: 1) *Doc.1 Sunto del ricorso principale integrato dai motivi aggiunti*; 2) *Doc.2 Elenco dei controinteressati destinatari della notifica per pubblici proclami*; 3) *Doc. 3 Ordinanza TAR LAZIO n. 8230 del 17.12.2019*.

Si resta in attesa di ricevere comunicazione della data di avvenuta pubblicazione della notifica, comunque da effettuarsi non oltre il 25/01/2020, sì da poter procedere al tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. IQ, entro i termini perentori di cui alla citata ordinanza cautelare n. 8320/2019.

Salerno, 8.1.2020

Avv. Maria Annunziata

Avv. Pasquale Annunziata